











Settore Fotovoltaico

# Aggiornamento Regolatorio PV-ITA Gennaio - 2019

Bologna, gennaio 2019

# Aggiornamento regolatorio e di mercato

Il seguente report si pone l'obiettivo di fornire un quadro sintetico di aggiornamento sulle principali novità introdotte nel comparto del fotovoltaico nel mese di riferimento. Gli aggiornamenti riguarderanno temi di natura normativa e regolatoria in ciascuno degli ambiti di seguito indicati, ognuno contraddistinto da un'icona rappresentativa dell'ambito di riferimento.

	<b>Normativa di settore e procedure autorizzative</b>
	<b>Normativa catastale e urbanistico-edilizia</b>
	<b>Sicurezza sul lavoro e in ambito di rischio elettrico</b>
	<b>Tariffa incentivante Conto Energia e Gestore dei Servizi Energetici</b>
	<b>Normativa tecnica rilasciata dal CEI Comitato Elettrotecnico Italiano</b>
	<b>Regolazione di settore rilasciata da parte dell'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</b>
	<b>Normativa ambientale e dei rifiuti</b>
	<b>Normativa fiscale</b>





# Aggiornamento regolatorio e di mercato

## PROPOSTA DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC)



Pubblicazione: 08/01/2019

Link al documento: [Proposta PNIEC.pdf](#)

 <b>SINTESI</b>	 <b>NOTE</b>
<p>Lo scorso 8 gennaio, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell'Unione dell'Energia, il Ministero per lo Sviluppo Economico italiano ha inviato a Bruxelles la Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).</p> <p>Il documento è strutturato su cinque pilastri principali, tra i quali rientrano la decarbonizzazione e l'efficienza energetica. <u>In termini di obiettivi quantitativi al 2030 è stato proposto il raggiungimento a livello nazionale di una quota di produzione di energia da FER pari al 30% dei Consumi finali lordi di energia.</u> Il Piano definisce anche le modalità pratiche attraverso cui perseguire tali traguardi. Tra queste è inserita la promozione, soprattutto per impianti di piccola taglia (inferiore a 1 MW), di assetti in autoconsumo prevedendo l'applicazione delle parti variabili degli oneri solo alla quota parte di elettricità prelevata dalla rete e non a quella prodotta e auto-consumata. Sempre in una logica di incremento degli autoconsumi sarà prevista una evoluzione del meccanismo dello scambio sul posto, riconoscendo dei premi per gli impianti che si doteranno di sistemi di accumulo finalizzati all'incremento di autoconsumo.</p> <p>Per quanto concerne gli impianti di grande taglia continueranno invece i meccanismi di gara competitiva, da prevedersi con un approccio di neutralità rispetto a diverse tecnologie con strutture di costi paragonabili, finalizzate alla stipula di <i>contracts for difference</i> secondo il criterio "a due vie". A tali strumenti è previsto l'affiancamento dei contratti PPA, che godranno di ampia promozione. Sempre in ottica di sviluppo dei PPA, con lo scopo di favorire il dialogo tra i vari soggetti interessati, è prevista la qualificazione dei progetti degli impianti di produzione che favoriscano l'aggregazione della domanda potenziale, con successiva organizzazione di una apposita piattaforma di mercato. <u>Infine, in un'ottica di contenimento del consumo del suolo saranno invece favoriti, tramite procedure autorizzative semplificate, le attività di revamping e repowering degli impianti esistenti.</u> Sarà inoltre realizzato un censimento delle superfici delle coperture del "già costruito", al fine di valutare le possibilità di utilizzo e producibilità derivanti da tali superfici, da eseguirsi in parallelo a una classificazione del suolo da parte di Enti e Regioni per individuare le aree a vocazione energetica.</p>	<p>Per quanto riguarda le FER, gli obiettivi del PNIEC rispetto ai target europei al 2030 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leggermente inferiori in termini di quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia (32% UE; 30% PNIEC);</li> <li>- Molto maggiori per quanto riguarda la quota di energia da FER nei consumi Finali Lordi di energia nei trasporti (14% UE; 21,6% PNIEC)</li> <li>- Confrontabili come quota di energia da FER nei consumi finali lordi per riscaldamento e raffrescamento (+1,3% annuo UE e PNIEC)</li> </ul>
	<p> <b>IMPATTO</b></p> <p>La proposta prevede misure importanti per lo sviluppo delle FER, in linea con quanto già previsto dal Governo.</p> <p>Il PNIEC sarà ora sottoposto a una consultazione pubblica, per arrivare alla versione finale che dovrà essere presentata a Bruxelles entro la fine del 2019.</p> 

# Aggiornamento regolatorio e di mercato

## ITER APPROVAZIONE DECRETO «FER 1» DECRETO INVIATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA



Pubblicazione: 23/01/2019

Link al documento: DM FER 1\_Commissione Europea.pdf



### SINTESI

Continua l'iter di approvazione del DM FER 1, inviato il 23/01/2019 alla Commissione Europea.

Il testo notificato contiene alcune differenze rispetto al precedente testo discusso in sede di Conferenza Unificata (svoltasi il 20 dicembre e conclusasi con il rilascio del parere negativo). Le principali sono:

- maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo, con l'introduzione di un premio per le installazioni di potenza fino a 100 kW su edifici sulla quota di produzione netta consumata in sito pari a 10 €/MWh. Il bonus è cumulabile con quello previsto per il fotovoltaico installato su copertura con rimozione dell'amianto (pari a 12 €/MWh) erogato su tutta l'energia prodotta.
- allungamento del termine temporale per l'entrata in esercizio degli impianti prima dell'applicazione della riduzione percentuale dell'1% annuo della tariffa spettante (15 mesi dalla comunicazione di ammissione agli incentivi), restando invariato il termine previsto per l'entrata in esercizio (19 mesi dalla pubblicazione della graduatoria per il solare fotovoltaico a registro, 24 mesi per le aste) oltre il quale verrà applicata una riduzione dello 0,5%/mese fino ad un massimo di 6 mesi di ritardo;
- reintroduzione tra i criteri di priorità per il gruppo A (fotovoltaico ed eolico) degli impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati e su cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvento completamente delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti.
- chiarimenti sugli aggregati di impianti, ovvero conferma che i requisiti per l'accesso agli incentivi devono essere rispettati da ogni impianto costituente l'aggregato. Ciascun impianto facente parte dell'aggregato in posizione utile presenterà autonoma istanza al GSE;
- ammissione ai meccanismi di incentivazione degli impianti che hanno iniziato i lavori se sono risultati idonei ma in posizione non utili nelle graduatorie delle procedure del 2016, sempreché entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto.



### NOTE

-



### IMPATTO

Le modifiche e precisazioni introdotte, seppure non di grande rilevanza, garantiscono una maggiore comprensione dello stesso.

-





# Aggiornamento regolatorio e di mercato

## DL SEMPLIFICAZIONI: MANCATA CONVERSIONE IN LEGGE DELL'EMENDAMENTO DI MODIFICA ALL'ART. 42 DEL D.LGS 28/2011



Pubblicazione: 28/01/2019

[Link al documento: Emendamento DL semplificazioni.pdf](#)

 <b>SINTESI</b>	 <b>NOTE</b>
<p>Il 23 gennaio era stato approvato in Senato l'emendamento al DL semplificazioni in base al quale si andava a modificare l'art. 42 del D. lgs. 28/2011 ovvero si modificavano, in riduzione, le decurtazioni tariffarie previste in caso di violazioni rilevanti riscontrate dal GSE sugli impianti a fonti rinnovabili. Tuttavia, tale emendamento è stato <b>successivamente bocciato il 28 gennaio dal Presidente della Repubblica in quanto ritenuto inconferente rispetto al DL semplificazioni</b>. Nello specifico, l'emendamento prevedeva:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>una ulteriore riduzione delle disposizioni già introdotte con la Legge di Bilancio 2018, ovvero una riduzione prevista tra il 10% e il 50% invece che tra il 20% e l'80% in caso di «violazione rilevante» riscontrata dal GSE durante i procedimenti di verifica. Tale decurtazione sarebbe stata ridotta della metà (ad oggi la riduzione prevista è di un terzo) nel caso di autodenuncia da parte dell'operatore al di fuori di un procedimento di controllo del GSE.</li> <li>una ulteriore riduzione del 10% della tariffa base (al netto dell'eventuale premio per il made in EU) a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto al posto della attuale decurtazione del 20% nel caso di impianti con pannelli non certificati o con certificazioni non conformi alle normative (decurtazione ridotta della metà in caso di autodenuncia da parte dell'operatore al di fuori di un procedimento di controllo del GSE).</li> </ol> <p>La disposizione di cui al punto 1 si sarebbe applicata agli impianti in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza degli incentivi oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti o di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non fosse intervenuto il parere (la richiesta da parte dell'operatore avrebbe comportato la rinuncia all'azione). Le disposizioni non si sarebbero in ogni caso applicate nei casi in cui l'operatore, in riferimento alla violazione oggetto di provvedimento, fosse stato soggetto a procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con la condanna.</p>	<p>Il settore è ancora in attesa del Decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico individuerà le violazioni rilevanti che daranno luogo alla decurtazione dell'incentivo e l'entità della relativa riduzione.</p> <p> <b>IMPATTO</b></p> <p>L'emendamento, se fosse stato confermato dal testo finale, avrebbe portato notevoli benefici agli operatori con impianti in esercizio e, soprattutto, avrebbe stabilito la «retroattività» delle disposizioni, punto che, ad oggi, rimane non definito. Si resta comunque in attesa di un eventuale inserimento di tale emendamento in altro iter di legge.</p> 





# Aggiornamento regolatorio e di mercato

## SENTENZA DEL TAR SU ARTATO FRAZIONAMENTO



Pubblicazione: 07/01/2019

Link al documento: [TAR-Artato Frazionamento.pdf](#)

 <b>SINTESI</b>	 <b>NOTE</b>
<p>Con Sentenza n. 00185/2019 del 7 gennaio 2019, il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Elettricità Futura nel 2016 (allora assoRinnovabili) ed ha riconosciuto la legittimità di quanto previsto all'interno del DM 23 giugno 2016 in tema di artato frazionamento.</p> <p>Tutte le istanze, tra cui la contestazione della <u>retroattività della norma</u>, sono state respinte interamente dal Tribunale Amministrativo. Infatti, ciò che emerge dalla Sentenza è che il principio alla base del concetto dell'«artato frazionamento» per quanto esplicitato soltanto nel DM 23.6.2016, sia in realtà un <i>“principio generale e immanente dell'ordinamento di settore, rispondente alla finalità di impedire indebiti effetti di sovraincentivazione in conseguenza di scelte dettate non già da ragioni di tipo tecnico-imprenditoriale, connesse come tali all'attività di produzione dell'energia elettrica, ma da opzioni di tipo esclusivamente amministrativo.»</i></p>	<div data-bbox="1437 468 2011 575">-</div> <div data-bbox="1437 575 2011 658">  <b>IMPATTO</b> </div> <div data-bbox="1437 658 2011 936"> <p>Tale sentenza si presume che comporterà un incremento delle verifiche da parte del GSE su impianti a rischio contiguità ma soprattutto un maggior rischio di riduzione della tariffa in casi anche borderline.</p> <div data-bbox="1914 658 2011 936">  </div> </div>

# Aggiornamento regolatorio e di mercato

## PREZZI MINIMI GARANTITI PER L'ANNO 2019



Pubblicazione: 24/01/2019

Link al documento: <https://www.arera.it/it/comunicati/19/190124.htm>



### SINTESI

L'Autorità con un comunicato pubblicato il 24/01/2019 ha reso noti i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW.

Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, la variazione percentuale media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno 2018 rispetto all'anno 2017 è risultata pari a +1,1%. **Pertanto, il PMG per l'anno 2019 relativo agli impianti fotovoltaici fino ad 1MW (quantità di energia elettrica ritirata su base annua fino a 1.500.000 kWh) è pari a 39,8 €/MWh.**

Si ricorda che qualora al termine di dell'anno solare 2019 il prodotto tra i PMG e la quantità di energia elettrica ad essi riferita risulti inferiore al prodotto tra i prezzi i prezzi zonali orari (PZO) e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconoscerà a congruaggio i Prezzi Zonali Orari.



### NOTE

- La delibera 618/2013/R/efr, modificando la delibera di riferimento sul Ritiro dedicato (delibera 280/07), aveva definito la nuova struttura e i nuovi valori dei PMG a partire dal 1° gennaio 2014, introducendo inoltre quale criterio per l'aggiornamento annuale dei PMG per gli anni successivi il «tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat».



### IMPATTO

-

-









# Aggiornamento regolatorio e di mercato

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI IMPUGNA LA LEGGE REGIONALE DELLA BASILICATA N. 38/2018



Publicazione: 17/01/2019

Link alla nota del Consiglio dei Ministri: [www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-38/10734](http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-38/10734)

 <b>SINTESI</b>	 <b>NOTE</b>		
<p>Il Consiglio dei Ministri, con Comunicato stampa n. 38, ha impugnato la Legge della Regione Basilicata n. 38/2018 in quanto, oltre ad altri aspetti inerenti altri settori, <i>«varie disposizioni in materia di impianti eolici e FER contrastano con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione».</i></p> <p>La Legge Regionale (analizzata nel Report di Novembre 2018) prevedeva alcune misure in contrasto con la normativa nazionale, quale l'estensione del limite di applicabilità della PAS agli impianti fotovoltaici a terra fino a 200 kW (contro i 20kW della legge nazionale), seppur introducendo condizioni limitanti (area asservita e distanza da altri impianti).</p>	<p data-bbox="1721 515 1736 529">-</p> <tr> <th data-bbox="1431 575 1922 654">  <b>IMPATTO</b> </th> <td data-bbox="1922 654 2022 901">  </td> </tr>	 <b>IMPATTO</b>	
 <b>IMPATTO</b>			





# Aggiornamento regolatorio e di mercato

## SENTENZA TAR LAZIO N. 12591/2018 OBBLIGO DI RIESAME DA PARTE GSE



Publicazione: 28/12/2018

Link al documento: [Sentenza 12591\\_2018.pdf](#)

 <b>SINTESI</b>	 <b>NOTE</b>
<p>Il TAR si è espresso in merito a un ricorso presentato dalla società Vent1 Capo Rizzuto S.r.l, proprietaria di uno dei parchi eolici più grandi d'Europa, per il quale il GSE aveva disposto la decadenza della qualifica IAFR, in virtù della informativa interdittiva antimafia resa dal Prefetto di Crotona.</p> <p>In seguito, dopo il rigetto da parte del TAR del ricorso al provvedimento di decadenza, a seguito del subentro nella gestione della società di amministratori giudiziari, il soggetto responsabile ha chiesto al GSE il riesame del provvedimento di decadenza e revoca della qualifica IAFR, richiedendo dunque gli inventivi. Tuttavia, il GSE non ha mai fornito alcun riscontro a tali istanze.</p> <p>Con questa sentenza il TAR ha stabilito che, anche in sede di riesame di un provvedimento di decadenza e anche in casi di particolare gravità quale quello in esame, <b>è dovere dell'amministrazione pubblica definire il provvedimento e fornire riscontro esplicito al soggetto responsabile.</b> Si riporta infatti all'interno della sentenza che <i>«l'obbligo giuridico di provvedere trova infatti fondamento nel dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica e nella legittima aspettativa del privato a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni N. 08832/2018 REG.RIC. (qualunque esse siano) dell'Amministrazione [...]»</i>.</p> <p>Il TAR ha quindi ordinato al GSE di provvedere sull'istanza della ricorrente entro 30 giorni.</p>	<p data-bbox="1725 515 1736 525">-</p> <p data-bbox="1444 579 1504 636"> </p> <p data-bbox="1674 605 1788 625"><b>IMPATTO</b></p> <p data-bbox="1452 772 1908 911">Tale sentenza sancisce dunque l'obbligo da parte del GSE di valutare, a prescindere dalla gravità della situazione, le istanze di riesame.</p> <p data-bbox="1943 825 2011 886"> </p>



© REA Srl Reliable Energy Advisors

VAT no/Fiscal Code 03268091208

Share Capital of €130,000 fully paid up

[info@readvisor.eu](mailto:info@readvisor.eu)

**Head office**

via Milazzo, 17  
Bologna  
Italy  
+39 051 0549750

**Branch office**

S.P. 231 Km 1+200  
Modugno (BA)  
Italy  
+39 080 9697950